



**COMUNE DI RIESE PIO X
PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISCIPLINA DELL'USO DEL
GONFALONE, DELLO STEMMA
COMUNALE E DELLA FASCIA
TRICOLORE**

**- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 16
novembre 2010**

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE, DELLO STEMMA COMUNALE E DELLA FASCIA TRICOLORE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 75 dello Statuto del Comune, ed in relazione al disposto dell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali, disciplina l'uso del gonfalone, dello stemma comunale e della fascia tricolore.

Art. 2

Il gonfalone

Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953 ed è descritto nello statuto all'art. 6.

Art. 3

Custodia del gonfalone

Presso la residenza comunale vi sono due – esemplari del gonfalone:
Il primo stabile opportunamente posizionato presso l'ufficio del Sindaco;
Il secondo custodito dal servizio di Polizia Locale presso la sede municipale.

Art. 4

Uso del gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed ex Assessori.
4. Il gonfalone viene esposto nella Sala Consiliare in occasione dei Consigli Comunali.

Art. 5

Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale, civile e religioso della comunità.
2. L'utilizzo del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. L'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

Art. 6

Modalità per la concessione e l'utilizzo del gonfalone

La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata anche oralmente dal Sindaco, previa

valutazione del valore morale dell'iniziativa, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 7

Porta gonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia Locale o da un messo comunale, in uniforme.
2. Il gonfalone potrà anche essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce. In questo caso verrà concordato l'abbigliamento da indossarsi, che potrà anche essere la divisa specifica di associazioni o gruppi, compresi quelli di rievocazione storica in uso presso le contrade del Comune di Riese Pio X.
3. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
4. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
5. Nel caso in cui alla cerimonia sia presente il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
6. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
7. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 8

Lo stemma

Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con Regio Decreto 23 febbraio 1928 ed è descritto nello statuto.

Art. 9

Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - ✓ sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - ✓ sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - ✓ sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - ✓ sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - ✓ sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - ✓ sugli automezzi comunali;
 - ✓ sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - ✓ sul sito internet del Comune;
 - ✓ su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma del comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
3. Qualora si ravvisi l'uso improprio dello stemma, il Sindaco può disporre la revoca dell'utilizzo.

Art. 10
Fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, indossandola sulla spalla destra, a tracolla verso il fianco sinistro.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore, o da un consigliere Comunale, a ciò espressamente delegati anche oralmente.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità stabilite dall'art. 75 comma 6 dello statuto comunale.